




Regione Toscana

Legge regionale n.86 del 20 dicembre 2016

“Testo unico del sistema turistico regionale”



Schema

- **Sistema organizzativo del turismo**

- ★ **Disposizioni generali**
- ★ **Informazione, accoglienza e promozione turistica**

- **Imprese turistiche**

- ★ **Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici**
 - ★ **Altre strutture ricettive**
 - ★ **Locazioni turistiche**
 - ★ **Stabilimenti balneari**
- ★ **Obblighi di comunicazione e pubblicità**
 - ★ **Agenzie di viaggio e turismo**

- **Professioni turistiche**

- ★ **Guida turistica**
- ★ **Accompagnatore turistico**
- ★ **Guida ambientale**
 - **Maestro di sci**
 - ★ **Guida alpina**

- ★ **Vigilanza e controllo**
- **Norme transitorie e abrogazioni**



L' articolo 1 fissa le **finalità della legge**

L'articolo 2 definisce il concetto di **turismo accessibile** rimandando al Regolamento la definizione delle informazioni che le strutture ricettive devono obbligatoriamente offrire sull'accessibilità



Sistema organizzativo del turismo

Dopo la chiusura delle APT è il primo tentativo organico di disegnare un nuovo sistema incentrato soprattutto sui comuni:

- 1) **è stata adeguata la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo, ai sensi della l.r. 22/2015**
- 2) **è stata ridisciplinata la cabina di regia del turismo**
- 3) **sono state aggiornate le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni**



Sistema organizzativo del turismo

Alla Regione (art.4):

- **Programmazione delle politiche per sviluppo sostenibile del turismo**
- **Omogeneità dell'offerta turistica**
- **Attività di promozione**
- **Coordinamento attività di informazione e accoglienza degli enti locali e organizzazione dei servizi di rilievo regionale**
- **Attuazione di progetti anche tramite Toscana Promozione turistica e Fondazione Sistema Toscana**
- **Formazione e qualificazione professionale**



Sistema organizzativo del turismo

Ai Comuni (art.6):

- esercizio strutture ricettive;**
- esercizio attività professionali;**
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica comunale;**
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica a carattere sovra comunale (esercizio in forma associata) all'interno di ambiti territoriali definiti con legge regionale;**



Sistema organizzativo del turismo

Alla Città Metropolitana di Firenze (art. 5) e Al Comuni capoluoghi (art.9):

- agenzie di viaggio;**
- classificazione strutture ricettive;**
- istituzione e tenuta albo *pro-loco*;**
- raccolta ed elaborazione *dati statistici*;**
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica a carattere sovracomunale fino a quando non sia attivato l'esercizio associato da parte dei comuni**



Sistema organizzativo del turismo

PRECISAZIONE:

Funzioni in materia di agenzie di viaggio, classificazione strutture ricettive e istituzione e tenuta albo pro-loco

- esercitate dai **Comuni capoluoghi di provincia** “in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione adeguata previsti dalla l.r. 68/2011” (**art. 4, co. 6 l.r. 22/2015**);
- esercitate dai **Comuni degli ambiti di dimensione adeguata**, previa stipula della convenzione (ex art. 20 l.r. 68/2011) tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell’ambito territoriale interessato (**art. 14, co. 1 l.r. 22/2015**);
- esercitate dalla **Provincia**, mediante convenzione (ex art. 20 l.r. 68/2011) stipulata con il Comune capoluogo di provincia (**art. 13, co. 11 l.r. 22/2015**).



Sistema organizzativo del turismo

Obblighi per l'esercizio della funzione associata di accoglienza e informazione turistica (Art.7)

1) *stipula di una **convenzione con Toscana Promozione Turistica** (l.r. 22/2016) dove sono indicati:*

- la durata del **rapporto convenzionale** (almeno biennale);
- le forme di **consultazione** fra le parti (compresa Regione Toscana)
- i criteri per la **definizione degli eventuali rapporti finanziari**, in particolare per la partecipazione alle spese di azioni di promozione territoriale;
- il coordinamento delle **azioni di comunicazione** integrata;
- le modalità per la **partecipazione attiva** a particolari eventi di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- le modalità di **organizzazione dell'offerta turistica** per destinazione o per prodotto turistico comprese le modalità per il **coinvolgimento delle imprese**



Obblighi per l'esercizio della funzione associata di accoglienza e informazione turistica (Art.7)

2) *realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale (Fondazione sistema toscana):*

- *al fine di partecipare alla realizzazione di un “Sistema Regionale multimediale integrato” costituito dal portale web sul turismo della Toscana, dai canali social e dalle nuove tecnologie di promozione e comunicazione;*
- *al fine di realizzare, anche sul web, una collaborazione operativa tra il livello locale e quello regionale, accrescendo la percezione e la visibilità delle singole destinazioni e semplificando e accrescendo l'accesso a informazioni e servizi*
- *definizione dei protocolli tecnici operativi per l'uso congiunto delle informazioni*



Obblighi per l'esercizio della funzione associata di accoglienza e informazione turistica (Art.7)

3) confronto e misurazione dei fenomeni collegati al turismo delle attività turistiche del territori di destinazione mediante O.T.D. (Osservatorio turistico di destinazione) (definito all'art.8)

- modello operativo in grado di consentire, in modo continuativo e coordinato, la **relazione tra i livelli locale-regionale**;
- strumento per la valutazione della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale;

In particolare:

- definisce le **regole del dialogo sociale** sull'ambito territoriale (partecipanti e modalità)
- identifica gli **indicatori principali** da rilevare sulla base delle potenzialità territoriali



Sistema organizzativo del turismo

Possibilità di avvalersi delle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni da parte di comuni e città metropolitana (Art. 10)

Promozione turistica affidata all' Agenzia, ai sensi della l.r.22/2016 (Art.13)



Regione Toscana

Sistema organizzativo del turismo

Cabina di regia del turismo (art.14)

Garantisce il raccordo tra esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale

composta da:

- ***l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;***
- ***cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);***
- ***un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;***
- ***un membro designato dalle CCIAA della Toscana;***
- ***quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative;***
- ***tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;***
- ***un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche.***



Sistema organizzativo del turismo

Cabina di regia del turismo (art.14)

garantisce raccordo tra esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale

con funzioni di:

- **esprimere parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica;**
- **esprimere parere consultivo sul regolamento di attuazione del testo unico;**
- **esprimere parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo;**
- **raccogliere le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;**
- **proporre lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.**



Sistema organizzativo del turismo

Prodotto Turistico Omogeneo (art.15)

Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.

Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.

Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.



ART.17

Elenco strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta:

- **alberghi;**
- **residenze turistico-alberghiere;**
- **alberghi diffusi;**
- **condhotel;**
- **campeggi;**
- **villaggi turistici;**
- **camping-village;**
- **marina resort;**
- **aree di sosta;**
- **parchi di vacanza.**

Novità:

per *apertura stagionale* si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.



ART.18 - Alberghi

Novità:

- ▶ ***l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,***
- ▶ ***l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato***
- ▶ ***l'attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.***

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.



ART.19 – Residenze turistico-alberghiere

Sono *residenze turistico-alberghiere* le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.

ART.20 – Dipendenze

Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria. Gli altri stabili sono definiti «*dipendenze*».



ART.21 e 22 – Alberghi Diffusi

Sono **alberghi diffusi** le strutture ricettive a gestione unitaria caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

Gli alberghi diffusi sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

- ★ Per **centro storico** s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 .
- ★ Per **borgo rurale** s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale,
- ★ **Novità:**
- ★ Per **nucleo insediativo in ambito costiero** s'intende la porzione di tessuto urbano collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.



ART.23 – Condhotel

Sono *condhotel* gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.



ART.24 – Campeggi

Le novità introdotte:

- *Permessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico*
- *Permessa l'attività di vendita al dettaglio al pubblico a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.*
- *Il titolare o gestore può allestire strutture quali:*
 - *roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 40 per cento delle piazzole;*
 - *tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzole*

ART.25 – Villaggi turistici

Le novità introdotte:

- *Permessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico*
- *Permessa l'attività di vendita al dettaglio al pubblico a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato*



ART.26 – Camping-Village

Sono **camping-village** le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

Nei camping-village sono consentite:

- a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**
- b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.**

Nei camping-village è consentita l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle piazzole.



ART.27 – Marina Resort

Sono *marina resort*, (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 convertito dalla l.164/2014), le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato

Art. 28 Aree di sosta

Art. 29 Parchi di vacanza

Art. 30 Divieti di vendita e di affitto

Sono rimasti invariati rispetto alla precedente legge



Art. 31 - Commercializzazione di servizi turistici

Le strutture ricettive (alberghiere e all'aperto) possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, purché l'acquisto di questi avvenga solo dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio turistico principale e a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto e costituiscano offerta integrativa al soggiorno.



IMPRESE TURISTICHE

Norme sulla gestione amministrativa:

Art. 32 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Art. 33 - Requisiti

Art. 34 - Subingresso

Art. 35 - Sospensione dell'attività

Art. 36 - Cessazione dell'attività

Art. 37 - Classificazione

Art. 38 - Rettifica della classificazione

Art. 39 - Insedimenti occasionali

Norme particolari:

Art. 40 - Campeggi temporanei

Art. 41 - Campeggi, camping-village e villaggi turistici a gestione non lucrativa

Sanzioni:

Art. 42 - Chiusura dell'attività

Art. 43 - Sanzioni amministrative



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (e locazioni turistiche)

Art. 44

Elenco

le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:

- *case per ferie;*
- *ostelli per la gioventù;*
- *rifugi escursionistici;*
- *rifugi alpini;*
- *bivacchi fissi.*

le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

- ◆ *esercizi di affittacamere;*
- ◆ *bed and breakfast;*
- ◆ *case e appartamenti per vacanze;*
- ◆ *residenze d'epoca.*

i residence;

le locazioni turistiche.



Regione Toscana

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 45 Case per ferie

Sono **case per ferie** le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:

- nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;
- nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro o attraverso atto convenzionale

Art. 46 Ostelli per la gioventù

Sono **ostelli per la gioventù** le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 47 Rifugi escursionistici

Sono **rifugi escursionistici** le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati

Art. 48 Rifugi alpini

Sono **rifugi alpini** i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica

Tutte queste strutture sono gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro (per gli ostelli anche imprese lucrative) per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Art. 49 Bivacchi fissi

Sono **bivacchi fissi** i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. Sono incustoditi e aperti in permanenza.



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Artt. da 50 a 53: norme di gestione amministrativa

Art. 54 Requisiti per la definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

I locali destinati alle attività ricettive devono possedere:

- ***i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;***
- ***le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;***
- ***i requisiti previsti dal regolamento.***

L'utilizzo delle abitazioni per le attività ricettive non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 55 Affittacamere

Sono esercizi di *affittacamere* le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.

L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.

L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 56 Bed and breakfast

Sono esercizi di *bed and breakfast* le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale.

L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio.

L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 57 Case e appartamenti per vacanze.

Sono *case e appartamenti per vacanze* le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Art. 58 Residenze d'epoca

Sono *residenze d'epoca* le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate

Gli Artt. dal 59 al 63 contengono misure amministrative



ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 64 Residence

Sono *residence* le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

Le unità abitative devono possedere: a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Gli Artt. Dal 65 al 69 contengono misure amministrative



Art. 70 Locazioni turistiche

*Ai fini del testo unico, sono **locazioni turistiche** le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.*

Le locazioni turistiche sono essere esercitate:

- a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:*
- destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare*
 - destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;*
- b) in forma imprenditoriale (negli altri casi).*

Le locazioni possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.



Locazioni turistiche

Comunicazione al Comune

I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta, utili anche a fini statistici

Requisiti degli alloggi

Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;***
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.***

Parificazione alle strutture ricettive

Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono **parificati** alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno



Art 71 Scambio di alloggi per finalità turistiche

Non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).

Art. 72 Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Gli Artt. dal 73 al 74 contengono misure amministrative



STABILIMENTI BALNEARI

Art. 75 Stabilimenti balneari

Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.

Novità:

Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di **centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2**

Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti

Gli Artt. dal 76 al 86 contengono misure amministrative e gli obblighi di comunicazione e pubblicità



AGENZIE DI VIAGGIO

Art. 91 Polizze assicurative

Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del d.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto.

Novità:

Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a *stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie per rischio insolvenza o fallimento* ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.lgs. 79/2011.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto

Novità:

Art. 93 Agenzie di viaggio e turismo on line

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza di tutte le disposizioni, *ad esclusione dell'esercizio in locale aperto al pubblico* (articolo 88, comma 3).



Art. 104 Definizione dell'attività di guida turistica

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico (di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 aprile 2015) è necessario il conseguimento della specifica abilitazione

Gli articoli dal 105 al 113 definiscono le eccezioni e le norme amministrative



Art. 114 Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

È *accompagnatore turistico* chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Gli articoli dal 115 al 121 definiscono le norme amministrative



Art. 122 Definizione dell'attività di guida ambientale

È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei ecoambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

Con il regolamento possono essere individuate eventuali specializzazioni (attualmente: guida ambientale equestre e subacquea)

Gli articoli dal 123 al 130 definiscono le norme amministrative



Art. 131 Definizione dell'attività di maestro di sci

È maestro di sci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 , chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Novità:

E' stato cancellato il limite minimo di 6 maestri di sci per costituire una scuola di sci

Gli articoli dal 132 al 144 definiscono le norme amministrative



PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 145 Definizione dell'attività di guida alpina

1. È **guida alpina**, ai sensi dell'articolo 2 della l. 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;**
 - accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;**
 - insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.**

La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

Novità:

E' stato cancellato il limite minimo di 3 guide alpine per costituire una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo

Gli articoli dal 146 al 158 definiscono le norme amministrative



Norme transitorie e Abrogazioni

Art. 159 Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del regolamento [resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R , relativamente alle parti compatibili](#), ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti

Art. 160 Abrogazioni



Regione Toscana